

REGOLAMENTO INTERNO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Ai Docenti
Alla DSGA

Al Personale ATA
Agli alunni
Ai genitori
All'Albo

Oggetto: **Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.**

Visto l'Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva;

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

Vista la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti;

Considerato che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, dirigente, docente e ATA, che essa ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94);

Considerato, altresì, che al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

Considerato, infine, che spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante affissione all'albo della scuola e **fornisce** in via preventiva alcune misure organizzative tese ad ridurre il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola.

ART. 1. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Il "Regolamento di Vigilanza", deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del Regolamento di Istituto.

ART. 2 VIGILANZA DURANTE IL PRE-SCUOLA

- a) Il servizio di pre-scuola è attivo solo in alcuni plessi su richiesta esplicita dei genitori all'Amministrazione comunale.
- b) Il personale preposto a tale servizio rispetterà gli accordi presi annualmente dall'Istituto con l'Amministrazione comunale.

ART. 3 VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

- a) Ai sensi dell'art. 17 della c.m. n. 105/1975 e dell'art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
- b) I docenti svolgono la funzione di vigilanza:
 - durante le ore di lezione;
 - durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24);
 - durante l'uscita degli alunni dalla scuola.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il docente a cui la classe è affidata in quella scansione temporale.

- c) Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.
- d) I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.
- e) Il collaboratore scolastico ATA è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (tabella A CCNL 29/11/2007). I collaboratori scolastici, compatibilmente con il loro numero, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.
- f) Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione possono essere concesse dai docenti per un tempo limitato e per un numero limitato di alunni. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente all'età degli studenti e assicurando il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per H. per bisogni a questi collegati.
- g) Non è opportuno espellere momentaneamente dall'aula un alunno, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

ART. 4 VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

- a) Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
- b) Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, se presenti, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o corridoi fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- c) La porta di ingresso delle scuole non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

ART. 5 VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI (Scuola Secondaria di I Grado)

- a) Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando i corridoi al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla Segreteria eventuali emergenze.
- b) Contestualmente all'organizzazione per aule specializzate della Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Vallisneri", gli insegnanti seguiranno le seguenti istruzioni durante i cambi d'ora:
 - ogni insegnante accompagnerà gli studenti a lui affidati fino all'aula destinata alla lezione successiva, dove farà accomodare gli studenti ognuno al proprio posto;
 - successivamente l'insegnante tornerà in modo tempestivo nella propria aula, evitando di attardarsi o di intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche di vigilanza.
- c) In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla Segreteria e al Responsabile di plesso.

ART. 6 VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In parziale deroga all'articolo 5 del Regolamento di Vigilanza, e in via sperimentale, dal giorno 25/09/13, contestualmente alla nuova organizzazione per aule specializzate della Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Vallisneri", gli insegnanti seguiranno le seguenti istruzioni durante i cambi d'ora:

- ogni insegnante accompagnerà gli studenti a lui affidati fino all'aula destinata alla lezione successiva, dove farà accomodare gli studenti ognuno al proprio posto;
- successivamente l'insegnante tornerà in modo tempestivo nella propria aula, evitando di attardarsi o di intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche di vigilanza.

ART. 7 VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/PAUSA POMERIDIANA

- a) Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi, per la scuola primaria, e secondo il proprio turno per i docenti della scuola secondaria di I grado.
- b) I docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici che stazioneranno nei corridoi e all'ingresso dei bagni.

- c) Qualora le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni potranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all'aperto, sempre sotto attenta sorveglianza dei docenti.

ART. 8 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

- a) I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente fino all'uscita principale della scuola .
- b) Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.
- c) In particolare:
1. gli alunni della scuola primaria devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone maggiorenni da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire alle insegnanti di classe la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento;
 2. gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione dei Carabinieri.
 3. la norma del precedente punto c)1 si applica anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione a tutti gli alunni dell'Istituto.

ART. 9 VIGILANZA PER EMERGENZE/INFORTUNI/SOCCORSO

- a) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:
- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
 - provvederà ad avvisare i familiari;
 - nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).
- b) In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
 - dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
 - nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
 - eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
- c) In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.
- d) In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, e si avviserà subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.
- e) Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni che provvederà ad annotarlo sull'apposito Registro e attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative, dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.
- f) E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

ART. 10 VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

ART. 11 VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI

- a) Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
- b) La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante.
- c) Si raccomanda di segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

ART. 12 VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI, NELL’AREA CORTILIVA

- a) La sorveglianza nelle aree cortilive è assicurata dai docenti durante la ricreazione.
- b) Gli studenti non devono sostare nell’area cortiliva al termine delle lezioni ma devono tempestivamente uscire dal cancello preposto presso il quale è, eventualmente, presente il vigile.
- c) I cancelli delle aree cortilive dovranno essere chiusi dai collaboratori scolastici durante gli intervalli.

ART.13 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

- a) La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).
- b) In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà valutata l’opportunità di designare, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore ulteriore per garantire maggiore assistenza, sulla base delle disponibilità ricevute.
- d) Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
- e) Gli insegnanti accompagnatori avranno cura di raccogliere le dichiarazioni di consenso delle famiglie senza le quali gli alunni non possono partecipare alle uscite proposte.
- f) E’ obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
- g) I genitori che ufficialmente sono inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e gite di istruzione condividono la responsabilità della vigilanza con i docenti, ai quali tuttavia restano subordinati.

ART. 14 VIGILANZA SULLE ASSENZE E SUI RITARDI DEGLI ALUNNI

- a) Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Segreteria ed al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.
- b) Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il Coordinatore di classe deve avvisare la Segreteria.
- c) Nessun allievo minorenni può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico senza essere accompagnato da un adulto.

ART. 15 VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici presenti hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti a scuola.

ART. 15 NORME FINALI

- a) Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.
- b) Su proposta del Dirigente Scolastico e/o degli Organi Collegiali potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni necessarie per specifiche esigenze dell'Istituto scolastico.